

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. 2

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche.

(GU n.20 del 18-5-2013)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 26 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche.

1. Alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1 (Indennita' integrativa dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)). - 1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modifiche, e' istituita un'indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati e delle lavoratrici disoccupate, residenti e con domicilio nella regione Trentino-Alto Adige, al fine di anticipare al 1° gennaio 2013 i periodi massimi di tutela previsti dall'art. 2, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Per i cittadini e le cittadine comunitarie l'indennita' spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

2. L'indennita' spetta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Per beneficiare dell'indennita' la persona interessata deve essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, non deve possedere i requisiti per beneficiare dell'indennita' di mobilita' prevista dalla legge n. 223 del 1991, ma deve essere in possesso del

requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma 1 della medesima legge, alla data del licenziamento deve essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda e deve beneficiare del trattamento di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 92 del 2012 (ASpI) o del trattamento ordinario di disoccupazione agricola.

3. Per mantenere il godimento dell'indennita' di cui al comma 1, i soggetti beneficiari devono essere disponibili allo svolgimento di attivita' lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attivita' individuate dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali. La perdita o la sospensione dello stato di disoccupazione comporta, rispettivamente, la perdita o la sospensione dell'indennita' di cui al presente articolo.

4. L'indennita' e' pari ad euro 850,00 mensili ed e' proporzionata all'orario di lavoro del rapporto di lavoro cessato.

5. L'indennita' e' erogata per un periodo massimo di quattro mesi ad integrazione della durata dell'ASpI e non puo' essere corrisposta successivamente alla liquidazione della pensione anticipata o di vecchiaia.

6. L'indennita' non e' cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ad esclusione dell'assegno regionale al nucleo familiare di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche.»;

b) dopo l'art. 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Misure anticrisi). - 1. Al fine di estendere le tutele previste dall'art. 1 anche a coloro che hanno perso il lavoro o sono sospesi dallo stesso a causa del protrarsi della crisi economica, la Regione eroga l'indennita' di cui al comma 2 e finanzia le politiche attive connesse.

2. L'indennita' spetta per gli eventi di disoccupazione e di sospensione dal lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 anche ad integrazione di eventuali indennita' statali. L'indennita' e' corrisposta per una durata massima di sei mesi in misura non superiore all'importo relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l'indennita' di mobilita' statale, al netto della riduzione di cui al comma 3.

3. La somma dell'indennita' di cui al presente articolo e delle eventuali indennita' statali percepite dal soggetto beneficiario non puo' comunque essere superiore all'importo relativo al secondo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l'indennita' di mobilita' statale, al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986).

4. La Regione concorre inoltre al finanziamento di fondi provinciali finalizzati, in concorso con i fondi nazionali, all'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito e di attivita' formative, nonche' di sostegno occupazionale ai sensi della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga.»;

c) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Delega di funzioni). - 1. La gestione degli interventi di cui alla presente legge e' delegata alle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a stabilire i termini e le modalita' di accesso, la durata, le modalita' di erogazione e sospensione, nonche' quant'altro necessario all'attuazione degli interventi stessi secondo i propri ordinamenti e in armonia con le rispettive politiche sociali e del mercato del lavoro. Le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì gli eventuali ulteriori requisiti di accesso agli interventi.

2. Le funzioni delegate alle Province possono essere esercitate direttamente o mediante convenzione con l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS).»;

d) gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

Art. 2

Modifica alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche.

1. All'art. 3, comma 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il Centro pensioni complementari regionali e' tenuto infine ad impostare e portare a compimento un programma di promozione e di comunicazione al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione della regione, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione che abbia ottenuto l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali, delle informazioni e dei dati personali riguardanti lavoratori/lavoratrici ed aziende operanti nel territorio regionale messi a disposizione dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche' dagli enti gestori dei Fondi, nel rispetto degli obblighi e misure di sicurezza previsti in materia di protezione dei dati personali. Allo stesso modo il Centro pensioni complementari regionali e' autorizzato a comunicare all'INPS le informazioni e i dati personali degli aderenti ai Fondi necessari all'Istituto per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, secondo quanto stabilito dalla suddetta convenzione in base alla quale sono definite le modalita' di attuazione e gestione dei flussi informativi tra il Centro pensioni complementari regionali e l'INPS. Il Centro pensioni complementari regionali puo' rendere disponibili tutte le informazioni e i dati sopra indicati anche nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, in forma aggregata e per scopi statistici correlati all'espletamento dei relativi compiti di sostegno e promozione della previdenza complementare.

Art. 3

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) si applicano anche ai soggetti sospesi dalla lista di mobilita' alla data del 31 dicembre 2012.

2. Agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni della legge regionale n. 19 del 1993 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge. A coloro che sono licenziati il giorno 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni della legge regionale n. 19 del 1993 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui non fosse possibile l'inserimento in lista di mobilita' per la mancata proroga all'anno 2013 dell'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione).

Art. 4

Norma finanziaria

1. Per la Provincia autonoma di Trento alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quantificabili annualmente in euro 4 milioni, si fa fronte per il 2013 con i fondi stanziati sul capitolo 10100.000 «Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013. Per la Provincia autonoma di Bolzano

alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quantificabili annualmente in euro 4 milioni, per il 2013 si fa fronte per euro 1 milione con i fondi stanziati sul capitolo 10100.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013 e per euro 3 milioni con i fondi già assegnati alla Provincia stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 18 marzo 2013

PACHER

(Omissis)